



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE Autorizzazioni Rifiuti

Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)

PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

Trasporti Transfrontalieri

Data

Prot. n.

da citare nella risposta

Allegati: 2

Risposta al foglio del n.

Oggetto: Interpello ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs 152/2006 in ordine all'interpretazione dell'art. 208 comma 14 del D.Lgs 152/2006 e del rinvio alla Legge n. 84/1994.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione generale per l'economia circolare

eci@pec.minambiente.it

Con la presente si intende porre all'attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla esatta interpretazione da dare alla disposizione normativa di cui all'oggetto e che trae origine dalla fattispecie di seguito descritta.

Ai fini ed in via propedeutica all'attivazione di una procedura di notifica ai sensi del Reg. CE 1013/2006 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti in Nigeria, la società [REDACTED] si era fatta rilasciare, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale Alto Tirreno, una concessione demaniale su di un'area portuale affinché su di essa fosse consentita la sosta dei mezzi (camion) contenenti i rifiuti oggetto della notifica. Nella fattispecie si trattava di combustibile derivato da rifiuti (RDF) classificato con il CER 19 12 12 e destinato ad operazione di co-incenerimento per produzione di energia presso un impianto di recupero nigeriano.

L'Autorità di Sistema Portuale Alto Tirreno, all'esito di apposita conferenza dei servizi indetta ai sensi della Legge n. 241/1990, aveva rilasciato alla società istante la Concessione demaniale [REDACTED] e consistente nella possibilità di occupare un'area demaniale marittima della superficie di 2233 mq sita in Piazzale della Monaca – Porto di Piombino “per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla ricezione e presa in carico dei rifiuti, ossia attività rientranti tra quelle classificate R13 dal Dlgs 152/2006, di rifiuti destinati ad essere imbarcati e dunque spediti per le successive attività di recupero da R1 a R12....”

Ottenuta, così, la disponibilità dell'area, la società [REDACTED] in qualità di notificatore, presentava la notifica IT024340, che, all'esito della procedura di notifica di cui al Reg. CE 1013/2006, veniva autorizzata da questa Autorità competente di spedizione con Decisione prot. [REDACTED]. Ovviamente, in tale Decisione, questa Autorità condizionava la validità dall'autorizzazione al rinnovo della concessione demaniale presupposta almeno fino al termine finale del 13/03/2022.

Ad oggi la concessione demaniale è scaduta e, nei termini in essa previsti, il notificatore ne ha chiesto il rinnovo, che ancora non è stato disposto.

Delineato il contesto fattuale, si ritiene necessario evidenziare quanto segue sotto il profilo dell'inquadramento giuridico.

In primo luogo, occorre soffermare l'attenzione sulla qualificazione giuridica da attribuire al notificatore [REDACTED]

Infatti, poiché la medesima dovrebbe ricevere ricevere rifiuti da più produttori iniziali (elencati e generalizzati in apposito allegato del dossier di notifica) dovrebbe a ragione ipotizzarsi una sua qualificazione come "raccoltitore abilitato" ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 15), sottorubrica iii) del Reg. CE 1013/2006 ("*raccoltitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata*"). Quella di raccoltitore abilitato è, peraltro, la qualifica che [REDACTED] ha dichiarato di rivestire nell'ambito della procedura al momento dell'avvio della stessa, essendo iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali anche per le categorie 4 e 5 (raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi e pericolosi).

Se si ha riguardo, tuttavia, all'oggetto della concessione ottenuta dall'Autorità di Sistema Portuale, essa è legittimata a svolgere tutti gli adempimenti amministrativi inerenti la ricezione e la presa in carico dei rifiuti che giungono nell'area portuale concessionata (operazioni consistenti sostanzialmente nell'omologa del rifiuto, nel campionamento ed analisi di ogni lotto di rifiuto in arrivo, nella compilazione dei registri di carico e scarico, nella compilazione e restituzione F.I.R. al vettore, etc); tali attività sono definite dal provvedimento di concessione demaniale stesso come "attività rientranti tra quelle classificate R13 dal Dlgs 152/2006".

Il fatto che [REDACTED] sia stata autorizzata a svolgere un'operazione sui rifiuti ricevuti, ancorché di sola messa in riserva (R13), farebbe, conseguentemente, propendere per una qualificazione di tale soggetto come "nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione", ai sensi della sottorubrica ii) del punto 15 sopra citato.

Infatti, a ben vedere, la messa in riserva (R13) costituisce un'operazione di recupero normalmente svolta da un impianto di trattamento rifiuto a ciò debitamente autorizzato.

La società [REDACTED] ad oggi, non è in possesso di un'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti rilasciata dall'autorità competente (Regione Toscana), ma è soltanto iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 4 e 5 (per la raccolta ed il trasporto) ed in categoria 8 (intermediario senza detenzione del rifiuto). In altri termini non ha un titolo abilitativo ad effettuare operazioni sui rifiuti: peraltro l'autorizzazione a svolgere operazioni sui rifiuti ne presuppone la detenzione e, da quanto risulta a questa Autorità, [REDACTED] non la ha.

Il nodo da sciogliere è quindi se, pur non avendo detenzione del rifiuto, la società notificatrice possa svolgere gli adempimenti amministrativi sopra descritti senza dover ottenere un titolo abilitativo ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006.

Per quanto sostiene il notificatore, la concessione demaniale ottenuta (ed attualmente in corso di rinnovo) gli consentirebbe di svolgere anche attività di stoccaggio (R13), prima dell'imbarco sulla nave, per il trasporto verso l'impianto di recupero finale. La società ritiene infatti che l'art. 208 comma 14 del D.Lgs 152/2006 abbia inteso conferire "pieni poteri" all'Autorità di Sistema Portuale, attribuendo ad essa, all'interno dell'area portuale, anche la competenza a decidere sotto il profilo ambientale, sostituendosi alle competenze regionali.

Questa Autorità ritiene, invece, che il D.Lgs 152/2006 individui quale unica attività non soggetta ad autorizzazione specifica regionale il deposito temporaneo prima della raccolta (art. 185 bis), e che ogni altra attività di gestione di rifiuti (compreso lo stoccaggio R13) debba essere assoggettata ad autorizzazione regionale. Pertanto, l'art. 208 comma 14 si dovrebbe interpretare soltanto come un rinvio alle tipologie di provvedimento che le Autorità di Sistema Portuale possono emettere in virtù della Legge n. 84/1994 (concessione aree e banchine ed autorizzazioni ad operazioni di carico, scarico, trasbordo, maneggio, deposito di rifiuti in area portuale e propedeutiche all'imbarco o allo sbarco dei medesimi), mentre tutte le attività di stoccaggio e di trattamento di rifiuti dovrebbero essere sempre autorizzate dall'autorità competente individuata dal D.Lgs 152/2006, a seguito di presentazione di apposita istanza, della valutazione degli elaborati, della verifica del rispetto normativa tecnica e dovrebbero essere poste in essere solo dopo presentazione di idonea garanzia finanziaria.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso da un punto di vista del contesto di fatto e di diritto relativamente alla fattispecie descritta, si chiede a Codesto Ministero di indicare quale sia la corretta interpretazione da dare al dettato normativo di cui all'art. 208 comma 14 del D.Lgs n. 152/2006 ed al rinvio che in esso viene fatto alla Legge n° 84/1994.

In particolare, si chiede di far comprendere quanto siano estese competenze attribuite dal Legislatore nazionale alle Autorità di Sistema Portuale (o le Autorità Marittime laddove le prime non siano presenti) con la Legge n° 84/1994, chiarendo se la competenza delle stesse possa spingersi anche ad autorizzare, come è accaduto nella fattispecie in questione, operazioni di stoccaggio di rifiuti in aree demaniali assimilabili alle operazioni di messa in riserva R13 oppure se, in tal caso occorra sempre un atto dell'autorità territorialmente competente in materia di autorizzazioni al trattamento dei rifiuti (con la conseguenza che le uniche operazioni autorizzabili da parte delle Autorità di Sistema Portuale sarebbero quelle "operazioni portuali" di carico, scarico, trasbordo, maneggio e deposito di rifiuti in area portuale descritte nella Legge n. 84/1994).

A corollario, si chiede di chiarire se, nell'ambito delle "operazioni portuali" (svolte da ditte a ciò autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 84/1994), ai sensi del rinvio fatto dall'art. 208 comma 14 del Dlgs 152/2006, si possa far rientrare anche il deposito di rifiuti in banchina in attesa dell'imbarco sulla nave e se, in tal caso, sia ancora oggi operante l'assimilazione dei rifiuti alle merci (o merci pericolose) prevista in ambito portuale ai sensi dell'art., 265 comma 2 Dlgs 152/2006.

Al fine di rendere più agevole la comprensione e la risposta al quesito interpretativo formulato, si allega il dossier di notifica IT024340 approvato da questa Autorità (in quanto contenente la già citata concessione demaniale Reg. Conc. [REDACTED] ed il documento "Procedure per la gestione dei rifiuti in entrata/in uscita R13" facente parte dell'istanza di rinnovo della concessione demaniale (inviata per conoscenza anche a questa Autorità).

In attesa di riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Gallori

Per informazioni

P.O. di riferimento: dott. Rino Paragona (tel. 055.4386640 - rino.paragona@regione.toscana.it)